

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

23.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
PISICCHIO ed altri: Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2278);	
GRAMEGNA ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2411)	347
PRESIDENTE	347, 348, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 358
BIANCHI FORTUNATO	351, 353
BOFFARDI INES	354
BORRA	354
FERIOLI	358
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	350, 351, 353, 355, 356, 358
GIOVANARDI	353
GRAMEGNA	351, 352, 356
IANNIELLO	352
LIGORI	348
LOBIANCO	354, 355, 356, 358
MANCINI VINCENZO	352, 354
MONTI MAURIZIO	356
PEZZATI, <i>Relatore</i>	349, 352, 353, 355, 356
PISICCHIO	351, 353
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	358

La seduta comincia alle 9,15.

DI PUCCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Pisicchio ed altri: Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2278); Gramegna ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Pisicchio ed altri: « Proroga alla legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali »; Gramegna ed altri: « Proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

GIOVANARDI. In primo luogo voglio riconoscere al Comitato ristretto l'impegno nel

lavoro svolto in stretta collaborazione con il rappresentante del Governo; impegno che, anche se non ha consentito di affrontare l'argomento all'ordine del giorno risolvendo tutti i problemi che lo riguardano, ha tuttavia permesso la presentazione di un testo concordato che non si limita a prevedere la proroga, ma affronta anche altre questioni che il Governo ha giustamente ritenuto urgenti. Gli articoli 4, 5 e 6 infatti prevedono il pagamento di contributi per gli infortuni e le malattie professionali.

L'urgenza dell'approvazione della legge è tale, che non consente ulteriori modifiche al testo unificato; se dovessimo infatti tornare alla V Commissione bilancio, sarebbe impossibile concludere entro il 31 dicembre.

Al riguardo, pur non ritenendolo giusto, suggerirei al Ministero di sopprimere l'articolo 2, che prevede l'istituzione del gettone per i componenti delle commissioni, riservandomi però di riesaminare il problema in altra data.

Credo che a questo punto non si possano sollevare altri problemi o modifiche. Per le proposte che sono state indicate ieri nella discussione, e per le quali sia stata già avviata la presentazione di emendamenti, vorrei suggerire, al fine di evitare forti disagi a chi è interessato al problema, di trasformarle in ordini del giorno, per impegnare il Governo ad adottare i provvedimenti opportuni. In caso potremo continuare la discussione del problema alla ripresa delle attività, dopo le vacanze di fine anno, affrontando questioni importanti ed urgenti come quella sollevata in questa sede. Credo infatti che il problema relativo ai lavoratori agricoli, che interessa anche le aziende agricole che conservano e commercializzano i prodotti, debba essere ulteriormente approfondito.

A tale riguardo ritengo che ci debba essere un impegno da parte del Governo e dei gruppi politici rappresentati nella Commissione, affinché venga sollecitata l'approvazione del relativo provvedimento.

Per quanto riguarda il gruppo socialista, anticipiamo la nostra disponibilità ad affrontare l'argomento, riservandoci di presentare una proposta di legge dopo le vacanze di fine anno.

LIGORI. Si dice che il nuovo testo, il quale tiene conto anche delle esigenze che il Governo ha voluto rappresentare, sia abbastanza soddisfacente e riscuota un giudizio complessivamente positivo. Secondo me, però, sarebbero necessari alcuni chiarimenti.

Abbiamo avuto un assenso per quanto riguarda il passaggio dalla sede referente a quella legislativa da parte dell'Assemblea, in base a una norma di regolamento della Camera. Questo assenso, sulla base di quale testo è stato dato?

PRESIDENTE. Sulla base del testo formulato dal Comitato ristretto.

LIGORI. Che comprendeva già gli emendamenti del Governo?

PRESIDENTE. Sì. La Presidenza della Camera, ha stabilito il trasferimento alla sede legislativa della Commissione, udita la V Commissione bilancio, che, come ho detto ieri, si è espressa già sul testo del Comitato ristretto comprensivo degli emendamenti del Governo.

LIGORI. Ringrazio il presidente per questo chiarimento.

Vorrei fare ora, delle osservazioni di carattere generale. Ci troviamo in presenza di continue proroghe della legge n. 322. La questione si protrae ormai da un decennio circa. Il fatto di concedere una proroga a una legge, vuole implicitamente significare che la proroga stessa sia data per trovare una soluzione adeguata al problema.

Se emaniamo delle leggi che hanno precise scadenze e non hanno una continua validità, è chiaro che la soluzione adottata sul piano legislativo non corrisponde alle esigenze che la legge stessa prevede.

Credo quindi che non possa sfuggire alla nostra attenzione il fatto che, da oltre 10 anni, non facciamo che concedere proroghe, senza però trovare una soluzione. Ritengo sia quindi nostro dovere affrontare la situazione all'interno del sistema. Riconosciamo un po' tutti (le organizzazioni sindacali, i datori di lavoro, tutti i contadini) che quello di oggi è un sistema macchinoso che rende difficile l'accertamento, proprio perché va a calarsi in una realtà meridionale ed agricola, la quale presenta particolari caratteristiche.

In agricoltura non è come negli altri settori: i rapporti di lavoro sono difficili, come difficile è far andare avanti l'azienda, ed è tutto complicato da diversi motivi di ordine sociale. Stando così le cose, non solo dobbiamo prorogare la legge n. 322, ma trovare anche una soluzione legislativa alternativa agli elenchi anagrafici. Quale potrebbe essere questa soluzione?

Tutta la legislazione sociale sta tendendo verso l'assistenza e previdenza vere e proprie, sulla base del concetto costituzionale che la assistenza (nella quale sono compresi il servizio sanitario e la pensione base, prestazioni cui un cittadino deve accedere indipendentemente dalla posizione assicurativa) debba far carico alla collettività.

Bisogna cioè far rientrare nel concetto di assistenza — e quindi di prestazioni base — l'assistenza malattia, l'infortunistica, la disoccupazione ed anche gli assegni familiari. Da tutto ciò dovremmo scindere l'altro concetto, quello della previdenza vera e propria, i cui servizi sono il reale corrispettivo di prestazioni lavorative.

Quindi, se l'orientamento della legislazione sociale si indirizza verso la distinzione tra assistenza sovvenzionata dallo Stato ed assistenza a carico della collettività attraverso il sistema fiscale, anche noi, per quanto riguarda il settore agricolo, potremmo cercare una soluzione alternativa, che potrebbe essere quella, per esempio, dell'albo professionale.

Non vedo perché non si possa adottare, in agricoltura, il sistema dell'albo professionale, lasciando ad un altro meccanismo l'erogazione delle prestazioni particolari, conseguenza del rapporto di lavoro. Se noi trovassimo la possibilità concreta di introdurre un sistema alternativo all'elenco anagrafico, non solo daremmo al settore agricolo la certezza del diritto, ma daremmo vita ad un servizio che meglio si presterebbe alle esigenze del settore e dei lavoratori interessati.

Ho voluto sottolineare queste cose perché la funzione della nostra Commissione non deve essere solo tanto quella di prendere atto delle situazioni di emergenza procedendo alle necessarie proroghe, lasciando le cose come stanno, permettendo cioè la sopravvivenza di sistemi non più adeguati alle nuove realtà. Il mio è quindi un invito affinché finalmente l'assistenza e la previdenza siano adeguate alle particolari esigenze del settore agricolo.

Per il resto credo sia opportuno approvare gli emendamenti suggeriti dal Governo, soprattutto per quanto riguarda la parte contributiva, perché conosciamo tutti l'assoluta mancanza di parità tra i lavoratori agricoli e quelli degli altri settori, dovuta per lo più alla disparità esistente nel trattamento previdenziale. In questo senso, anche se quanto suggerito dal Governo agli articoli 4 e 5 avrà un effetto positivo, certo non sarà risolutivo del problema; ci vuole un ben maggiore impegno per risolverlo, e deve essere risolto,

perché non è giusto far ricadere sul settore agricolo le insufficienze contributive. Inoltre, se è vero che tale settore non può avere gli stessi parametri degli altri per quanto riguarda i contributi, riconosciamogli almeno alcune agevolazioni, oltre tutto fondamentali per la sua sopravvivenza.

Desideriamo inoltre sottolineare l'esigenza, da parte dello Stato, di aiutare le aziende agricole, senza però danneggiare i lavoratori agricoli, tendendo anzi ad una sempre maggiore parità — nel campo del trattamento assistenziale e previdenziale — tra questa e le altre categorie di lavoratori.

Ripeto: il mio auspicio è che, al più presto, si possa trovare un sistema alternativo a quello degli elenchi anagrafici, essendo da tutti riconosciuto che esso ha dato luogo a numerosi inconvenienti, lasciando insoddisfatte le parti interessate, e creando serie difficoltà negli organi amministrativi per quanto riguarda l'applicazione delle leggi dello Stato.

Il problema di fondo è che si pervenga ad una soluzione che si riassuma nell'indirizzo di carattere generale volto alla distinzione tra assistenza e previdenza, verso cui tutta la legislazione italiana è ormai definitivamente orientata.

PRESIDENTE. La ringrazio della sollecitazione e le sarò grato se vorrà anche lei presentare una proposta di legge in materia.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PEZZATI, Relatore. Nella mia relazione al testo unificato del Comitato ristretto, avevo posto in termini problematici la questione riguardante l'atteggiamento da tenere nei confronti dello stesso testo. Questo, perché il Comitato ristretto fu nominato per unificare le due proposte di legge presentate, che non prevedevano altro al di fuori della proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322 e la questione del gettone di presenza per i componenti della commissione di collocamento. Nel corso della riunione del Comitato ristretto, il Governo fece altre proposte che poi hanno preso corpo e sostanza nel testo unificato all'esame della Commissione. Ho ritenuto di dover porre il problema in questi termini, perché la situazione di oggi è diversa da quella esistente nel momento in cui fu riunito il Comitato ristretto. Nel corso della riunione di ieri abbiamo concordato, presente il Governo, di insistere sulla approvazione del testo del Comitato ristretto, tenendo conto del parere della V Commissione bilancio e

prendendo atto, anche se a malincuore, della posizione assunta dalla stessa Commissione in merito all'articolo 2 del testo unificato.

Per non ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento, che contiene appunto come parte fondamentale la proroga dei già citati elenchi anagrafici che scadono al 31 dicembre 1973, abbiamo deciso di insistere per l'approvazione del testo, tenuto conto del parere della V Commissione bilancio.

Devo anche dire che concordo con quanti hanno sollevato problemi di ordine più generale in materia di collocamento agricolo, come ha fatto il collega Ligori e come ha ampiamente ricordato ieri l'onorevole Vincenzo Mancini. Ritengo cioè che occorra prevedere un'organica sistemazione della materia per quanto riguarda il collocamento agricolo proprio perché, continuando ad approvare delle leggi di proroga, non facciamo altro che sottolineare delle deficienze sostanziali in questo sistema. Lo stesso Ministero del lavoro dovrebbe, a mio giudizio, provvedere quanto prima alla definizione di questo problema.

Del resto, alla fine della riunione del Comitato ristretto di ieri, avevamo concordemente rinviato ad altra occasione la sistemazione di ulteriori problemi che altri colleghi intendevano inserire in questo provvedimento di legge.

Questo è un impegno che sento di dover sottolineare a conclusione di questa discussione, perché la Commissione e il Governo possano affrontare, alla ripresa delle ferie natalizie, il problema in maniera più organica e completa.

Devo insistere sulla necessità di approvare il testo così come è uscito dal Comitato ristretto, tenuto conto del parere della V Commissione bilancio e sottolineando la necessità che si debba cogliere questa occasione per approvare il meccanismo dei contributi INAIL nel settore dell'agricoltura.

I colleghi conoscono ormai il problema relativo alla copertura delle spese nel settore agricolo da parte dell'INAIL, che avviene attraverso vistose contribuzioni da parte della gestione industria a favore della gestione agricoltura. Nell'esercizio del 1974 la gestione industria dovrà probabilmente essere appesantita dall'approvazione di una nuova legge sulla silicosi.

Vi è anche il problema del reperimento di fondi nel settore agricolo che non avviene con il meccanismo che qui è stato previsto in maniera completa. Si tenga presente, però, che il meccanismo previsto in proposito dal

provvedimento di legge, potrà portare ad una entrata di circa 16 miliardi per l'infortunistica. È un problema che non possiamo disattendere per il senso di responsabilità che dobbiamo avere in questo senso.

Concludendo, confermo l'invito affinché la Commissione provveda ad approvare il testo elaborato dal Comitato ristretto e riconfermato nella riunione di ieri.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio innanzi tutto il relatore Pezzati per il lavoro svolto nella Commissione, alla quale il Governo aveva fatto presente, a suo tempo, il suo orientamento rinunciando a presentare il proprio testo già elaborato per valutare positivamente l'iniziativa parlamentare, e pregando il Comitato ristretto di tenere conto degli orientamenti contenuti nel testo elaborato dal Governo.

Ritengo che il lavoro svolto sia abbastanza positivo, rispetto anche a questo obiettivo che trova il consenso delle organizzazioni sindacali, con le quali, in sede ministeriale, abbiamo avuto ripetuti incontri.

Desidero tuttavia pregare i colleghi di considerare l'opportunità di aggiungere gli articoli già concordati anche un ulteriore articolo aggiuntivo del Governo. In realtà si tratta di una interpretazione dell'articolo 25 della legge n. 457 del 1972, che però ci sembra necessario inserire, in quanto in sede di interpretazione dello stesso articolo l'INPS tende ad una interpretazione restrittiva della legge, ai fini del raggiungimento delle giornate necessarie per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Noi riteniamo che i periodi di lavoro svolti in agricoltura, siano a questi fini cumulabili con quelli relativi ad attività svolte in settori diversi da quello agricolo.

A nostro parere poi, l'articolo 25 così interpretato, tende ad essere restrittivo. Riteniamo di dover insistere affinché venga inserito il nostro articolo al fine di evitare ogni equivoco.

Chiedo alla Commissione di voler accogliere anche questo articolo aggiuntivo. Per il resto siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Foschi, per il Governo ha preannunciato la presentazione di un articolo aggiuntivo inteso a stabilire che, ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate lavorative, previsto dall'articolo 25 della legge n. 457 del 1972, i periodi lavorativi svolti in agricoltura sono cumula-

bili con quelli relativi al lavoro prestato in attività non agricole. L'articolo si richiama ad un altro sul quale vi sono dei contrasti. Non mi sembra necessario su questo articolo, chiedere il parere della V Commissione bilancio.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato. Poiché all'articolo primo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate al 31 dicembre 1977 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei braccianti agricoli e categorie assimilate di tutte le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza.

Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'articolo 1 comma terzo e quarto della legge 5 marzo 1963, n. 322, provvederanno nelle stesse provincie le commissioni locali per la mano d'opera agricola secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 7, n. 5 e dall'articolo 15 di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Per i componenti le commissioni regionali e locali di collocamento di cui rispettivamente agli articoli 2 e 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, viene fissata la corresponsione di un gettone di presenza nella misura di lire 3.000 per ogni seduta.

Tale gettone verrà riconosciuto per un massimo di 5 riunioni mensili ai componenti le commissioni locali nella cui sezione risultano iscritti fino a 500 lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici e per un massimo di 8 riunioni mensili ai componenti le commissioni nella cui sezione risultano iscritti oltre 500 lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici.

Su questo articolo la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario. La stessa V Commissione bilancio non è però contraria a prendere in considerazione il problema dei gettoni di presenza, a condizione che sia indicata la spesa prevista.

Nell'interesse di una sollecita approvazione della legge, proporrei pertanto di non insistere su questo articolo, pregando nel contempo i colleghi di adoperarsi per presentare una proposta di legge *ad hoc*.

GRAMEGNA. Non ci troviamo in questo momento nella necessità di approvare o respingere una richiesta. La V Commissione bilancio esaminando il problema, ha riconosciuto l'utilità del gettone di presenza, ma ha dovuto anche rilevare il problema dei limiti di copertura, ai fini della validità stessa della proposta. La V Commissione bilancio non ha approfondito ulteriormente la questione, limitandosi ad esaminare il testo del Comitato ristretto, per non pregiudicare l'approvazione del provvedimento legislativo. Sono dell'opinione che l'articolo 2 non debba essere messo in votazione, pur restando del parere che bisogna impegnarsi per garantire l'approvazione di un apposito provvedimento riguardante i gettoni di presenza. Ci auguriamo che anche il Governo voglia assolvere gli impegni presi in precedenza.

PJSICCHIO. L'importante questione dei gettoni di presenza l'abbiamo ampiamente esaminata; tenuto conto però della non chiarezza relativa al suo recepimento, convengo sull'opportunità di soprassedere sull'articolo 2 e di invitare il Governo, attraverso un ordine del giorno che presenteremo, a predisporre in materia un disegno di legge.

BIANCHI FORTUNATO. Il gruppo della democrazia cristiana conviene sulla opportunità di una ulteriore meditazione dell'articolo 2 confidando nella esigenza di ricercare, con la collaborazione del Governo, la copertura indispensabile per l'estensione dei gettoni di presenza ai membri delle commissioni comunali per il collocamento della manodopera agricola. È, infatti, opportuno far sì che questa materia non sia pregiudicata da un voto negativo — che avrebbe ragioni soltanto formali nelle circostanze presenti — ma sia invece oggetto di discussione a breve scadenza, nel contesto di tutte le altre norme della legge relativa al collocamento della manodopera agricola.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Eravamo d'accordo sul testo dell'articolo 2, ma di fronte alle motivate considerazioni della V Commissione bilancio, dobbiamo condividere la necessità in questo momento di soprassedere alla

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

votazione dell'articolo 2. Se i colleghi vorranno presentare una proposta in merito, il Ministero sarà in grado di fornire loro tutta la documentazione che già abbiamo fatto preparare per questa soluzione. Immagino che questa potrebbe essere la via più breve per raggiungere l'obiettivo, piuttosto che richiedere la presentazione di un disegno di legge. Se i colleghi vorranno assumere l'iniziativa, noi daremo, dunque, l'aiuto tecnico e la documentazione relativa.

PEZZATI, *Relatore*. Ritengo, a nome del Comitato ristretto, di dover ritirare l'articolo 2 accettando le considerazioni fatte in merito, relative ad una organica ristrutturazione della materia in base ad altre iniziative.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

I lavoratori agricoli beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle Federazioni di categoria aderenti alle Confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale con accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso all'INPS delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.

Gli onorevoli Vincenzo Mancini, Fortunato Bianchi e Del Pennino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

MANCINI VINCENZO. Nel corso della discussione di ieri, mi sono soffermato su alcuni aspetti di carattere generale riguardanti un emendamento che vorrei proporre e sul quale desidera richiamare l'attenzione dei colleghi. Siamo trattando una materia relativa ad indennità ordinarie e straordinarie di disoccupazione. L'attività relativa all'impostazione delle pratiche è compito precipuo, per legge dello Stato, dei patronati, unici responsabili del settore. Ci troviamo di fronte ad una situazione scabrosa, per cui ho l'obbligo

di richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto. Mi riferisco ad alcune disposizioni di carattere generale e ad alcuni aspetti specifici del nostro ordinamento. La legge che prescrive che le pensioni e le indennità di disoccupazione non sono cedibili, pignorabili o sequestrabili è significativa. Ora, stando all'articolo in discussione, attraverso una delega data al rappresentante sindacale dal lavoratore, il lavoratore stesso compie un atto che è da considerarsi come cessione: non saprei come diversamente catalogare la situazione. Anche se avessimo un obolo o un'elargizione, l'atto in quanto tale, resterebbe una elargizione.

A questo punto, credo che oltre al parere della V Commissione bilancio, sarebbe stato necessario il parere della I Commissione affari costituzionali, per esprimere orientamenti al riguardo; ciò nel rispetto della nostra Costituzione ma anche per un principio di carattere generale. Non voglio comunque sollevare questioni particolari per quanto riguarda il parere di tale Commissione.

GRAMEGNA. Abbiamo già esaminato il problema. L'articolo 3, non obbliga il cittadino a rilasciare una delega, ma sancisce una libertà del lavoratore agricolo. Rilasciando una delega, non si sovverte alcun ordinamento preesistente. Non possiamo negare questo diritto al lavoratore.

Si dice che tale norma non riveste carattere di urgenza, per cui il Governo, che ha presentato l'emendamento da cui essa deriva, forse avrebbe potuto provvedere a risolvere il problema attraverso un suo apposito disegno di legge.

IANNIELLO. Apprezzo molto l'approfondimento, anche critico, con cui l'onorevole Vincenzo Mancini ha esposto i suoi rilievi, e lo apprezzo per motivi più formali che sostanziali. Il problema sollevato ha infatti una sua motivazione profonda dal punto di vista giuridico per quanto attiene alla impignorabilità, insequestrabilità e incedibilità delle prestazioni a favore dei lavoratori che, però, non rientrerebbero in questa circostanza specifica, perché si tratta di libera disponibilità delle entrate. Pertanto, se il richiamo in linea generale è apprezzabile, non ha tuttavia niente a che vedere con la materia di cui discutiamo.

Per quanto riguarda poi la ventilata incostituzionalità dell'articolo 3, vorrei tranquillizzare l'onorevole Vincenzo Mancini perché pericoli del genere non ne esistono, non es-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

sendoci legami tra la norma costituzionale e quella che stiamo varando. A conforto di questa mia osservazione, desidero sottolineare che sia la I Commissione affari costituzionali sia l'intero Parlamento hanno avuto modo di valutare la conformità o meno alla Costituzione della analoga normativa relativa al pubblico impiego, compresa la possibilità per il lavoratore di essere assoggettato a trattenute sulle indennità da parte della propria amministrazione.

Non rientra nei compiti dell'INPS fare l'esattore per conto delle organizzazioni sindacali, ma la legge interviene per attribuirgli questa facoltà.

GIOVANARDI. Non è che con questa legge si obblighino i lavoratori, piuttosto si consente loro di esercitare la propria libertà. Ecco perché riteniamo non vi sia alcuna incostituzionalità, anzi, piuttosto l'affermazione di un diritto, di un atto di libertà da parte del lavoratore. L'articolo 3 deve pertanto essere approvato.

BIANCHI FORTUNATO. Non vorrei che l'emendamento Vincenzo Mancini, di cui sono cofirmatario, potesse essere considerato vessatorio nei confronti delle organizzazioni sindacali. Anzi, ricordo a tutti i colleghi che proprio dal gruppo democristiano è partita a suo tempo un'iniziativa legislativa — giunta felicemente in porto — per permettere alle organizzazioni sindacali di incassare le proprie quote attraverso convenzioni da stipulare con l'uno o l'altro istituto di previdenza, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro. Ma proprio per non intaccare un principio generale ed evitare possibili smagliature, propongo anch'io un maggiore approfondimento della portata dell'articolo 3, accantonandolo come è stato fatto per l'articolo 2.

PISICCHIO. Si tratta di aiutare dei lavoratori che vogliono contribuire al mantenimento delle proprie organizzazioni sindacali. Abbiamo visto come, nel settore del pubblico impiego, sia stata riconosciuta la validità di un tale sistema; già altri lavoratori dell'industria e del commercio si avvalgono di una analoga disposizione per quanto riguarda i contributi sindacali.

Ricordo anche che, in base alla legge, il patronato di assistenza riscuote una certa percentuale sulla pratica portata a termine. Per i pensionati, esistono le trattenute riguardanti l'ONPI. Nel caso specifico dei braccianti agricoli, conosciamo tutti l'esiguità dei loro salari.

I datori di lavoro non vogliono procedere a regolari e dichiarati ingaggi. È, dunque, assolutamente impossibile che il bracciante agricolo rilasci deleghe per la trattenuta dei contributi sindacali sul salario, perché non è assolutamente possibile che il datore di lavoro trattiene contributi per poi versarli alle organizzazioni sindacali. Si è discusso sul problema della incredibilità. Esiste la volontà di delegare da parte del lavoratore, e il discorso sarebbe diverso se l'INPS stesso potesse essere strutturato diversamente. Per questo motivo mi sembra inutile continuare a discutere, poiché riconosciamo che è il sindacato che funge da tramite, economicamente e assistenzialmente parlando, nei confronti del lavoratore agricolo.

Chiedo ai colleghi del gruppo democristiano di cui mi onoro fare parte di rivedere la loro posizione, affinché anche i sindacati di categoria dei lavoratori agricoli, abbiano la possibilità di riscuotere i contributi.

PEZZATI, Relatore. Coerentemente a quanto è stato sostenuto, invitando la Commissione ad approvare il testo del Comitato ristretto, mantengo la mia posizione anche in merito a questo articolo. Vorrei evitare di entrare nel merito delle osservazioni fatte; e mi rimetto comunque al parere del Governo, per iniziativa del quale l'articolo è stato inserito nel testo unificato elaborato dal Comi-

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non abbiamo dubbi circa le nostre posizioni.

Ritengo di dover precisare al collega Vincenzo Mancini che qui non ricorre alcuna delle ipotesi richiamate, poiché si tratta di un semplice riconoscimento del diritto dei lavoratori di usare l'indennità nel modo che ritengono più opportuno. Non esiste alcun articolo di legge che ci dà la facoltà di proibire al lavoratore di fare dell'indennità l'uso che preferisce. Non è il caso di richiamare l'ipotesi della cessione, si tratta molto più semplicemente dell'uso di un diritto che noi consentiamo venga esercitato attraverso una particolare delega; pertanto è necessario che tale diritto sia previsto nell'ambito della legge stessa. Lo stesso diritto, infatti, non rientra nei compiti istituzionali dell'ente, anche se la delega sia richiesta dal lavoratore. La seconda parte dell'articolo prevede anche che l'INPS debba percepire un rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di questo particolare servizio in seguito ad un accordo che avverrà secondo determinate modalità. Se

entrassimo nel merito del discorso — e in questo caso ci richiameremmo al discorso dell'onorevole Ianniello — si allargherebbe il campo di discussione ad una serie di precedenti che potrebbero essere, in qualche modo, più discutibili della formulazione qui adottata, la quale è dichiaratamente riferita all'esercizio di un diritto dei lavoratori (nel caso specifico dei lavoratori agricoli). Non ci resta, a questo punto, che inserire l'articolo nel provvedimento, poiché la frammentazione attuale del settore agricolo non consente il ricorso ad alcun altro tipo di meccanismo del tipo di quelli adottati nel settore industriale, statale e parastatale.

Chiedo pertanto ai colleghi di voler procedere all'approvazione del testo così come era stato proposto, e di tenere conto che nella prospettiva che è stata avanzata da varie parti, cioè quella di un riordinamento globale del settore, potrà forse essere prevista qualche diversa ipotesi. Allo stato attuale delle cose, riteniamo che sia necessario mantenere l'articolo 3.

MANCINI VINCENZO. Insisto sulla votazione del mio emendamento.

BOFFARDI INES. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento Vincenzo Mancini per le ragioni da lui esposte e da altri sottolineate. Ricordo ai colleghi le condizioni in cui versano i braccianti agricoli, e che non si tratta di salario ma di indennità di disoccupazione. In secondo luogo ritengo che la libertà in questo campo sia molto relativa e faccia sorgere notevoli perplessità. Credo che sia molto difficile, per un bracciante agricolo, rifiutare di versare i contributi, quando sa che, oltre tutto, il rappresentante sindacale sarà presente anche nelle commissioni di collocamento.

BORRA. Sono favorevole al mantenimento dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, di cui il deputato Vincenzo Mancini ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Vincenzo Mancini è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 i datori di lavoro dell'agricoltura ed i concedenti di

terreni a compartecipazione e a piccola colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali in agricoltura nella misura del 3 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La base imponibile del contributo di cui al comma precedente è calcolata con gli stessi criteri e modalità fissate per il contributo integrativo per l'assicurazione per l'invaldità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori agricoli ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Gli onorevoli Vincenzo Mancini, Fortunato Bianchi e Del Pennino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

MANCINI VINCENZO. Lo ritiro anche a nome degli altri colleghi.

PRESIDENTE. L'onorevole Lobianco ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« Il contributo di cui al primo comma non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ».

In via subordinata, aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« Il contributo di cui al primo comma dovuto dai datori di lavoro assicurati per malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è ridotto al 50 per cento ».

In via ancora subordinata, aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« Il contributo di cui al primo comma non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, le cui aziende ricadono nei territori dei comuni montani compilati dalla commissione censitaria centrale e, in ogni caso, per le aziende i cui terreni sono ritenuti ad una altitudine non inferiore a 700 metri ».

LOBIANCO. Il primo emendamento si illustra da sé, in quanto si richiama alle condizioni in cui versano le aziende agricole nel-

l'attuale momento di crisi per l'agricoltura, che investe anche i coltivatori diretti e i contadini.

Vorrei richiamarmi al concetto di solidarietà nazionale che passa attraverso la previdenza sociale. Da tempo andiamo sostenendo - come abbiamo già fatto in un' proposta approvata nel corso dell'esame della legge sul primo programma economico nazionale - che la solidarietà nazionale coinvolge il sistema previdenziale. L'emendamento da me ora presentato mira ad evitare che i contributi che si vanno oggi stabilendo possano gravare troppo pesantemente sui coltivatori diretti.

In relazione al secondo emendamento, ritengo che il contributo dovuto dai datori di lavoro assicurati per malattia debba essere ridotto al 50 per cento, anche se mi rendo conto che ciò potrebbe provocare delle difficoltà in sede di bilancio.

Infine vi è il terzo emendamento che riguarda i comuni montani.

PEZZATI, *Relatore*. Mi rendo perfettamente conto delle motivazioni che hanno indotto l'onorevole Lobianco a presentare gli emendamenti. Conformemente a quanto discusso ieri nel Comitato ristretto saremmo contrari ai primi due emendamenti e favorevoli alla soluzione prospettata dal terzo emendamento, relativo ai problemi delle aziende situate nei comuni montani o nelle zone la cui altitudine è superiore ai 700 metri. Questo tipo di esenzione esisteva, infatti, già nel precedente meccanismo di applicazione dei contributi. Mi rimetto comunque al parere del Governo.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Posso esprimere un parere complessivo sugli emendamenti, poiché, a mio avviso, esprimono tutti uno stesso tipo di problema. Se noi li approvassimo, dovremmo di conseguenza ritornare alla V Commissione bilancio poiché una modifica in questo senso inciderebbe in modo significativo, nel momento attuale, sul bilancio dello Stato.

Chiedo pertanto all'onorevole Lobianco di non insistere su questo punto, mentre, per quanto riguarda la sostanza degli emendamenti, non ho difficoltà a riconoscere la loro fondatezza. Ci impegneremo affinché possano essere trovate soluzioni, in altra sede e in altra data, che soddisfino le richieste avanzate.

LOBIANCO. Prendo atto delle intenzioni manifestate dal rappresentante del Governo.

Faccio però presente che, in una materia concernente la proposta tendente ad allargare gli elenchi anagrafici, conformemente ai diritti dei braccianti agricoli, il Governo ha ritenuto opportuno ampliare la materia ulteriormente, introducendo degli emendamenti che non andavano introdotti. E con questa nuova norma che noi faremmo un passo indietro!

Mi permetto di insistere affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Lobianco.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Lobianco.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo emendamento Lobianco.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura di una quota capitaria annua pari a lire 600 per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

I contributi previsti dall'articolo 4 e quelli di cui al precedente comma del presente articolo sono riscossi secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'onorevole Lobianco ho presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole: « quota capitaria annua pari a lire 600 » con le altre: « quota capitaria annua di lire 400 ».

LOBIANCO. Il mio emendamento vuole ridurre la quota capitaria annua da 600 lire a 400 lire per ogni unità attiva facente parte

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

del nucleo coltivatore diretto, colonico mezzadriale; tende inoltre a chiarire che il nuovo contributo istituito sostituisce quello precedente che, alla fine dell'anno, con la riforma fiscale, potrebbe implicare la coesistenza di due disposizioni legislative in materia.

PEZZATI, *Relatore*. Sarei favorevole all'emendamento, ma siccome la sua approvazione comporterebbe il ritorno alla V Commissione bilancio, devo dichiararmi contrario.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che sia opportuno mantenere il testo attuale per le considerazioni fatte dal relatore.

LOBIANCO. L'articolo 5 non tiene conto dei problemi in cui si dibattono i contadini italiani. Preannuncio pertanto che voterò contro l'articolo 5.

GRAMEGNA. Il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo 5, per la preoccupazione di non creare difficoltà alla garanzia dei diritti previdenziali per i lavoratori agricoli. Il Governo, valutando la necessità di tale emendamento, dovrà, però, tenere conto delle esigenze dei piccoli coltivatori diretti, sia per la contribuzione, sia per il carico fiscale in genere.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Solo la situazione di particolare urgenza con cui dobbiamo provvedere all'approvazione del provvedimento ci impedisce di accogliere l'emendamento in questa sede, ma siamo tuttavia convinti che il problema deve essere affrontato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Lobianco.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

La spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 è annualmente determinata con decreto

del ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura non superiore al 5 per cento dell'importo dei contributi riscossi per ciascun anno.

(È approvato).

L'onorevole Maurizio Monti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-bis.

« Le imprese agricole e gli organismi cooperativi tra agricoltori che manipolano, trasformano e commerciano, in misura esclusiva o prevalente, prodotti agricoli e zootecnici propri o degli associati sono tenuti ad applicare la normativa assicurativa e previdenziale secondo le procedure e le modalità stabilite per la contribuzione agricola unificata.

La stessa normativa deve essere applicata dai consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario.

È abrogato l'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334 ».

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-ter.

« Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, i periodi lavorativi svolti in agricoltura sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricole, osservando le norme contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 ».

MONTI MAURIZIO. La proposta di emendamento per l'abrogazione di una disposizione contenuta nella legge n. 334 del 1968 (articolo 9) che dettava una disciplina transitoria relativa al trattamento assistenziale e previdenziale dei lavoratori dipendenti dalle cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, fonda la propria legittimità sostanziale nella legge 8 agosto 1972, n. 457, con la quale sono stati introdotti notevoli miglioramenti previdenziali e assistenziali dei lavoratori agricoli.

L'articolo 9 della legge n. 334, semmai se ne possa trovare una giustificazione, prendeva

le mosse proprio dalla constatazione di un diverso miglior trattamento di sicurezza sociale riservato all'industria e al commercio rispetto all'agricoltura.

In sede applicativa a tutti è noto il disordine che ha suscitato l'interpretazione della disposizione, creando, nell'ambito della medesima impresa, inammissibili disparità di trattamento tra lavoratori e lavoratori e disparità di trattamento, ugualmente inammissibili, tra impresa e impresa.

L'INPS è oberato di ricorsi proposti dalle cooperative interessate, i tribunali sono stati chiamati ad intervenire dagli stessi lavoratori meno favoriti dalla normativa a sollecitarne la dichiarazione di illegittimità, molte delle imprese interessate si trovano contemporaneamente ad avere dipendenti iscritti all'ENPAIA, per quanto riguarda l'assistenza, all'INPS per l'applicazione degli istituti suoi propri, indifferentemente sotto la forma dell'industria e del commercio, infine, allo SCAU per coloro che mai avevano goduto per l'inanzi trattamenti diversi da quelli previsti per l'agricoltura.

Quella giustificazione che sollecita l'articolo 9 della legge n. 334, nella formulazione teorica e pratica così contraddittoria, è oggi venuta meno proprio per effetto della citata legge n. 457 del 1972, che ha in larga massima equiparato il trattamento dell'agricoltura agli altri settori. Anzi, in altri casi, ha addirittura migliorato il trattamento stesso, come, ad esempio, nei confronti del commercio, per il quale non è prevista la cassa integrazione guadagni prevedendo, per contro, l'applicazione di tale istituto per il settore agricolo.

E sappiamo quante cooperative agricole di commercializzazione siano state o siano tuttora obbligatoriamente inquadrate nel settore del commercio.

Al di là di particolari argomentazioni giuridiche che forse, in questo caso, sono ineluttabili e non del tutto pertinenti, v'è da segnalare, comunque, come inequivocabilmente la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione abbia definito il carattere agricolo a tutti gli effetti dell'attività svolta dai sodalizi cooperativi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, sicché non se ne può trarre — nel caso di specie — la palese, contraddittoria conseguenza che, limitatamente ai fini previdenziali, si istituisca una forma di collocamento ibrida, tale da rendere incerta tutta la disciplina relativa, con riferimento sia alle

imprese cooperative, sia soprattutto ai lavoratori che vi dipendono.

L'emendamento presentato mira ad eliminare tutti i contrasti fin qui evidenziati e, soprattutto, a garantire un trattamento sicuro, sotto il profilo dell'inquadramento agricolo ai lavoratori dipendenti da tali imprese agricole; lavoratori che, per quanto sopra detto, non vedranno ridursi distanziatamente, le prestazioni di sicurezza sociale.

D'altra parte, non può sottacersi la grave crisi economica che travaglia il mondo della agricoltura, con la conseguente necessità di sottrarre gli organismi cooperativi, la cui validità economica in questo specifico settore non è alternativa ma è esclusiva, dalla imposizione contributiva più pesante che, da un lato, ha l'effetto di comprimere i redditi dei piccoli imprenditori dell'agricoltura, quali ad esempio i coltivatori diretti che costituiscono la parte essenziale di tali sodalizi, e, dall'altra, nulla aggiungono ai lavoratori dipendenti che, per tale maggiore contribuzione, non vedono arricchite le prestazioni previdenziali ed assistenziali che competono loro.

E se uno scotto l'economia nazionale deve pur pagare per la elevazione dei trattamenti, a carattere sociale, questo scotto non può certo gravare proprio sull'agricoltura, che nel comparto economico rappresenta il settore più disagiato ed abbisognevole di maggiore incentivazione.

Ebbene, a me sembrava che questa fosse l'occasione per risolvere finalmente questo annoso problema; partecipando così alla riunione del Comitato ristretto, mi sono convinto che insistere oggi sull'emendamento, potrebbe essere dannoso ai fini del provvedimento stesso. Ritiro pertanto l'emendamento, e mi riprometto di trasformarlo in un ordine del giorno, con il quale il Governo si impegnerà a risolvere il problema attraverso un provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Maurizio Monti, Lobianco e Piscicchio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro,

in occasione dell'esame in sede legislativa di provvedimenti riguardanti la proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963,

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali;

avuta occasione di soffermarsi sull'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, che ha lasciato in sospeso l'emanazione di norme legislative per l'inquadramento delle aziende individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, accontentandosi di norme transitorie le quali hanno creato notevoli disordini applicativi;

non apparendo opportuno affrontare oggi l'argomento comportante altre implicazioni, data l'urgenza di approvare la proroga in esame;

constatata comunque la necessità di adempiere con urgenza a quanto è previsto dal predetto articolo 9, stabilendo che alle aziende singole ed associate addette alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici si applichi la normativa assicurativa e previdenziale secondo le procedure e le modalità stabilite per la contribuzione agricola unificata,

impegna il Governo

ad appoggiare una urgente soluzione del problema anzi illustrato, per cui verrà presentata apposita proposta di legge.

(0/2278/1/13)

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accetta.

Gli onorevoli Ianniello, Pisicchio e Gramigna hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro,

visto il parere contrario della Commissione bilancio sull'articolo 2 del testo unificato delle proposte di legge nn. 2279 e 2411;

tenuto conto che il parere della Commissione bilancio non ha definitivamente escluso la possibilità di riconoscere il gettone di presenza ai componenti delle commissioni per il collocamento agricolo,

invita il Governo

a favorire, entro il prossimo anno 1974, l'approvazione di idoneo provvedimento che risolva il problema posto dall'articolo 2 tenendo conto dei rilievi tecnici sollevati dalla Commissione bilancio.

(0/2278, 2/13)

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LOBIANCO. Preannuncio la mia astensione, pure essendo favorevole al provvedimento, per la motivazione esposta nel corso della discussione.

FERIOLI. Sarei stato favorevole all'approvazione del provvedimento, se il suo contenuto non fosse stato alterato dalle proposte del Governo, che ha introdotto norme la cui costituzionalità è molto discutibile, né si è ritenuto di investire la I Commissione affari costituzionali per accertarne la validità; inoltre, sono stati introdotti nuovi contributi nel settore agricolo, già così colpito dall'attuale crisi.

Preannuncio pertanto il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge PISICCHIO ed altri: « Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali » (2278); GRAMIGNA ed altri: « Proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali » (2411);

in un testo unificato e con il titolo: « Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agri-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

coli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali » (2278-2411).

Presenti	28
Votanti	27
Astenuto	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Anselmi Tina, Armato, Bacchini, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Cassano, Di Puccio, Ferioli, Furia, Garbi, Giovanardi, Gramagna, Ianniello,

Ligori, Mancini Vincenzo, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Pezzati, Pisicchio, Sgarbi Bompani Luciana, Zaffanella, Zanibelli e Zoppetti.

Si è astenuto:

Lobianco.

La seduta termina alle 11,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO